

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2024, n. 729

Ratifica alla sottoscrizione nuova convenzione tra Regione Puglia e Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 205, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 in attuazione del D.M. del 31 dicembre 2018, di cui alla D.G.R. n. 1565/2020.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile E.Q. "*Qualificazione della rete trasfusionale e rapporti con il Centro Regionale Sangue*", e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferiscono quanto segue:

Visti:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare, le disposizioni dell'art. 1 che stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati e dell'art. 5, che al comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- l'art. 11 che al comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 4, della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto articolo, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- l'art. 23 che prevede che le disposizioni della legge n. 219/2005 si applichino anche al servizio trasfusionale militare;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» che, abrogando l'art. 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, disciplina il Servizio trasfusionale delle Forze armate, prevedendo all'art. 205 che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219, favoriscono la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili e cooperano con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, il mantenimento di adeguate scorte di sangue in situazioni di emergenza/urgenza. Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute;
- il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013 con il quale è stato riorganizzato il Servizio trasfusionale militare, stabilendo all'art. 1 la sua articolazione:
 - a) Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
 - b) Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
 - c) Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
 - d) Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;definendo all'art. 2 le sue finalità in conformità a quanto disposto dal sopraccitato art. 205 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e all'art. 3 sia le funzioni di collegamento che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita con il S.S.N. che le funzioni di pianificazione organizzazione esercitate nell'ambito del Servizio trasfusionale militare;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

- in particolare, l'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 261 del 2007, come sostituito dall'art. 2126 del decreto legislativo n.66 del 2010, che prevede che «Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'art. 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità competenti del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto»;
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati e di incidenti gravi»;
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.208, recante: «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;
- l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR);
- il decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011, recante «Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2011, n. 162;
- l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (rep. atti n. 206/CSR);
- l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (rep.attin.149/CSR);
- il Regolamento Regionale n. 14/2012 recante: «Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca)»;
- il Regolamento Regionale n. 15/2013 recante: «Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale»;
- il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2014, recante «Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2015, n. 80;
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante: «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
- l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, concernente la «Revisione e aggiornamento dell'accordo Stato- regioni 20 marzo 2008 (rep.Atti115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (rep. Attin. 61/CSR);
- l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul «Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze», sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 7 luglio 2016 (rep. atti n. 121/CSR);
- il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, 19 aprile 2001, recante «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni e province autonome e Ministero della difesa ai

sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n.107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2001, n. 100;

- l'Accordo 25 marzo 2021 (Rep. Atti 29/CSR) in materia di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e del modello per le visite di verifica recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 15 febbraio 2022;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.

Atteso che:

- con la riorganizzazione di cui al decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013, il Servizio trasfusionale militare è stato articolato, tra l'altro, nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma, per lo svolgimento di alcune attività quali lo scambio di emocomponenti e la qualificazione biologica delle unità di emocomponenti, avendo come unica regione di riferimento la Regione Lazio, nonché nelle Sezioni Trasfusionali militari di La Spezia e di Taranto per le attività di raccolta, lavorazione, conservazione, distribuzione e trasporto di emocomponenti;
- per l'attività di invio del plasma raccolto all'azienda di produzione di emoderivati, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 219/2005, è necessario che il Ministero della difesa stipuli una convenzione con un'azienda di produzione di emoderivati, tra quelle individuate e autorizzate dal decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2014;
- la gara effettuata dal Ministero della difesa a seguito dell'emanazione del sopraccitato decreto ministeriale del 5 dicembre 2014 per l'affidamento del servizio di trasformazione del plasma raccolto in medicinali emoderivati è andata deserta, si è reso necessario per valorizzare il plasma raccolto dai donatori militari, che il Ministero della difesa aderisse ad una delle aggregazioni regionali, al fine di raggiungere la massa critica necessaria per la lavorazione industriale del plasma, ragion per cui si è ritenuto necessario definire il nuovo schema tipo di convenzione tra le regioni, le Province autonome e il Ministero della difesa in attuazione dell'art.205 del decreto legislativo n.66/2010;

Acquisito il parere favorevole del Ministero della difesa, della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario e l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2018 (Rep. Atti n. 241/CSR).

Con il Decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero della salute si è ritenuto dover approvare l'unito schema tipo di convenzione tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero della difesa, che regola i rapporti tra i Servizi trasfusionali militari e le strutture del Sistema trasfusionale nazionale, ovvero le Strutture regionali di coordinamento (SRC), i Servizi trasfusionali (ST) e le Unità di raccolta associative (UdR), per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di comune interesse.

In particolare il Decreto del 31 dicembre 2018 del Ministero della salute:

- all'art.1 stabilisce che Il Ministero della difesa stipula la convenzione con le regioni e le Province autonome per le specifiche attività trasfusionali indicate nello schema tipo di cui sopra, in base anche alla presenza e alla tipologia del Servizio trasfusionale militare sul territorio regionale. Il Ministero della difesa stipula con la regione Lazio la convenzione per le attività trasfusionali attribuite al Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare allocato presso il Policlinico militare di Roma;
- all'art. 2 abroga il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, del 19 aprile 2001, recante «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra regioni e province autonome e Ministero della difesa ai sensi dell'art. 20, legge 4 maggio 1990, n.107».

Pertanto, tenuto conto del modello, di cui all'Allegato 1 del decreto del 31 dicembre 2018, è stato definito il modello di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero della Difesa.

Il modello è stato condiviso con il Ministero della difesa – Sanità Militare, che ha suggerito alcune modifiche, come da comunicazione (e-mail) pervenuta in data 13 luglio 2020, da parte dell'Ispettore Generale della

Sanità Militare.

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Regionale con delibera n. 1565 del 17 settembre 2020 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero della Difesa, come da Allegato 1 del decreto del 31 dicembre 2018, coerente con il "Disciplinare A" di cui al succitato Accordo Stato Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);
- in data 5 febbraio 2021 è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del Decreto 31 dicembre 2018 la convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero della Difesa;
- all'art 6 della predetta convenzione è stata stabilita una validità di tre anni dalla sottoscrizione della stessa e che *"Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale."*;
- in data 5 febbraio 2024 è scaduta la predetta convenzione;
- con nota prot. n.70349 del 26-03-2024, l'ispettorato Generale della Sanità Militare, ha chiesto alla Regione Puglia di definire una data per il rinnovo della convenzione.

RITENUTO necessario provvedere, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, al rinnovo della convenzione al fine di garantire continuità nella regolamentazione dei rapporti tra Regione e ministero della Difesa.

In data 18/04/2024 si è provveduto alla sottoscrizione digitale della nuova convenzione tra il Presidente della Giunta Regionale e l'Ispettore Generale della Sanità Militare, trattandosi della stessa convenzione, di cui alla D.G.R. n. 1565/2020.

Tanto premesso, considerato e verificato, si rende necessario ratificare il nuovo atto di convenzione in essere tra Regione Puglia e Ministero della Difesa, di cui all'allegato parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, coerente con l'Allegato della dgr n. 1565 del 17 settembre 2020.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE..

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato è: <ul style="list-style-type: none">• diretto• indirettoX neutro• non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1) di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- 2) di ratificare il nuovo atto di convenzione, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto digitalmente tra il Presidente della Giunta Regionale e l'Ispettore Generale della Sanità Militare in data 18 aprile 2024, secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato della dgr n. 1565 del 17 settembre 2020;
- 3) di confermare tutto quanto disposto e previsto dalla precedente Deliberazione di Giunta n. 1565 del 17 settembre 2020;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- 5) di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" all'Ispettorato Generale della Sanità Militare, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed IRCCS di Puglia, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici e privati accreditati, Enti Ecclesiastici e Organizzazioni datoriali strutture private accreditate.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente:

La Responsabile E.Q.: **Antonella VURRO**

La Dirigente del Servizio "Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR": **Antonella CAROLI**

Il Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta": **Mauro NICASTRO**

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: **Vito Montanaro**

Il Presidente della Giunta regionale: **Michele EMILIANO**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare e prendere atto di quanto esposto in narrativa;

2. di ratificare il nuovo atto di convenzione, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto digitalmente tra il Presidente della Giunta Regionale e l'Ispettore Generale della Sanità Militare in data 18 aprile 2024, secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato della dgr n. 1565 del 17 settembre 2020;
3. di confermare tutto quanto disposto e previsto dalla precedente Deliberazione di Giunta n. 1565 del 17 settembre 2020;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" all'Ispettorato Generale della Sanità Militare, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere ed IRCCS di Puglia, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici e privati accreditati, Enti Ecclesiastici e Organizzazioni datoriali strutture private accreditate.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del Decreto 31 dicembre 2018

TRA

Il Ministero della difesa, Ispettorato Generale della Sanità Militare, nella persona del Gen. C.A. CC Vito FERRARA, in qualità di Ispettore Generale della Sanità Militare

e,

la Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele EMILIANO, quale legale rappresentante;

l'anno 2024 addì __diciotto__ cinque (in lettere) del mese di Aprile

Premesso:

1. che la legge 21 ottobre 2005, n. 219:
 - all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
 - all'art. 5, comma 1, lettera *a*), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
 - all'art. 11, comma 2, lettera *d*), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la Sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
 - all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare.
2. che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:
 - al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
 - al comma 5, prevede che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;
3. che il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013:
 - all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:

- a. nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della Sanità Militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
 - b. nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
 - c. nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia,
 - d. nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;
- all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
- a. raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - b. apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - c. promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - d. cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n.66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;
- all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della Sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

4. che il Decreto 31 dicembre 2018 ha definito lo "Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (19A01681) (G.U. Serie Generale, n. 62 del 14 marzo 2019)"

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono:
- A. promozione della donazione e formazione;
 - B. raccolta sangue ed emocomponenti;
 - C. raccolta sangue con autoemoteca del Ministero della difesa;
 - D. scambio di emocomponenti;
 - E. attività dei valutatori del sistema trasfusionale italiano.

Art. 2.

Obblighi delle parti

Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere da A) ad E) del presente articolo, del testo della convenzione medesima senza necessità di allegare specifico disciplinare.

A. Promozione della donazione e formazione.

- a) L'Ispettorato generale della Sanità militare (IGESAN) collabora con la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali (SRC) della Regione Puglia e per il suo tramite con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:
- diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
 - promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.
- b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, specifici del settore trasfusionale, oltre a corsi finalizzati alla formazione di personale sanitario per l'inserimento nell'elenco nazionale dei valutatori del sistema trasfusionale italiano.

- c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al successivo punto B.

B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

- a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso Enti/Comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali - ST e Articolazioni Organizzative) del Servizio sanitario della Regione Puglia, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche;
- b) L'attività, concordata ed autorizzata, viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate. La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., previa pianificazione con i comandi/enti interessati:
- deve essere inoltrata dalle Strutture trasfusionali (ST e Articolazioni organizzative) direttamente ed esclusivamente alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione Puglia, che provvede ad inoltrarla all'Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica autorizzazione;
 - deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi;
 - non saranno prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM.

L'autorizzazione è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai Comandanti degli Enti/Comandi militari interessati e alla SRC Regione Puglia, che provvede a darne comunicazione alle Strutture trasfusionali (ST e Articolazioni Organizzative) interessate. L'autorizzazione deve sempre essere inviata, in copia, anche al Servizio trasfusionale di riferimento delle articolazioni organizzative.

Acquisita l'autorizzazione, il responsabile della Struttura trasfusionale (ST e Articolazioni organizzative) contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e Articolazioni organizzative) inviano all'UDCSTM (indirizzo email: trasfusionale@igesan.difesa.it) e alla SRC Regione Puglia, la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione al termine della raccolta sangue.

- c) L'inosservanza delle procedure descritte comporta la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

C. Raccolta con autoemoteca del Ministero della difesa.

La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari della Regione, da donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può avvenire anche con l'ausilio di autoemoteca e di personale del Ministero della difesa (della Sezione trasfusionale del Centro Ospedaliero Militare di Taranto), concordando modalità e tempi della raccolta con la SRC Regione Puglia mediante apposita nulla osta da parte di questo Ispettorato Generale della Sanità Militare ed autorizzazione del Comandante della COM di Taranto.

Per il soddisfacimento delle predette attività, potranno essere previste attività di collaborazione, interscambio di personale e percorsi formativi.

Le attività di raccolta sangue ed emocomponenti da parte delle strutture trasfusionali regionali e presso enti/comandi delle Forze armate, devono essere parte integrante della programmazione regionale, compatibilmente con i reciproci bisogni e devono prevedere un particolare supporto nel periodo estivo. Tali attività devono essere concordate tra la Struttura Regionale di Coordinamento e l'UDCSTM.

D. Scambio di emocomponenti.

In casi di emergenza delle Forze Armate, in via eccezionale e straordinaria, l'IGESAN, per il tramite della Sezione trasfusionale militare di Taranto, può rivolgersi direttamente alla SRC della Regione Puglia, che mette a disposizione le unità richieste, qualora disponibili, individuando il Servizio trasfusionale di riferimento.

E. Valutatori del sistema trasfusionale italiano.

I valutatori della Regione Puglia e del Servizio trasfusionale militare, iscritti nell'elenco nazionale, possono essere messi reciprocamente a disposizione per le rispettive esigenze.

Art. 3.

Quota riservata

1. La Regione Puglia, per il tramite della SRC, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle schede trasmesse trimestralmente, di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione dal Servizio trasfusionale che ha effettuato la raccolta e/o dal Servizio trasfusionale di riferimento della UdR che ha effettuato la raccolta, con particolare riferimento al periodo estivo. A tal proposito si concorda una programmazione specifica nel periodo estivo.

Art. 4.**Valorizzazioni**

Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

Art. 5.**Monitoraggio e controllo**

Il monitoraggio e il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dalla SRC, secondo modalità stabilite in forma congiunta.

Art. 6.**Durata**

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Per il Ministero della difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
L'Ispettore Generale
Gen. C.A. CC Vito FERRARA

f.to digitalmente

Firmato Digitalmente da/ Signed by:
FERRARA VITO
In Data/On Date:
giovedì 18 aprile 2024 10:38:22

Per la Regione Puglia
Giunta Regionale
Il Presidente
Dott. Michele EMILIANO

f.to digitalmente



Michele Emiliano
18.04.2024
13:00:57
GMT+01:00

Allegato A SCHEDA DI RICHIESTA

Allegato B SCHEDA DI ATTIVITÀ RACCOLTA

A: **REGIONE PUGLIA**
 Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività
 Trasfusionali (SRC Puglia)
 E-mail: srepuglia@policlinico.ba.it

Per successivo inoltro a:
ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITA' MILITARE
 Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
 E-mail: stamadifesa@postacert.difesa.it - trasfusionale@igesan.difesa.it

ALLEGATO A: SCHEDA DI RICHIESTA

SIMT PER ST/UdR (ASSOC.DON.) RICHIEDENTE.....

1. Richiesta autorizzazione raccolta presso Enti/Comandi militari (compilare tabella sottostante)

DATA	ENTE/COMANDO MILITARE	LOCALITA' e PROVINCIA	UNITA' MOBILE	N. DONATORI PREVISTI

DATA

FIRMA E TIMBRO SIMT

A: **ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE**
 Ufficio di Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare
 E-mail: trasfusionale@igesan.difesa.it

A: **REGIONE PUGLIA**
 Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività
 Trasfusionali (SRC Puglia)
 E-mail: srcpuglia@polichnico.ba.it

ALLEGATO B: SCHEDA ATTIVITA' RACCOLTA

SIMT o ST/UR (ASSOC.DON.)

Ente/Comando Militare	Indirizzo	Data atto autorizzativo Ispettorato Generale della Sanità Militare	Data di raccolta di sangue	Numero di donazioni	Referente ed indirizzo e-mail

DATA

FIRMA E TIMBRO

 Mauro Nicastro
 21.05.2024
 13:59:55
 GMT+01:00